

Provincia di Trento

Comune di Arco



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ARCO

VARIANTE N. 10

**RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI E RELATIVE
CONTRODEDUZIONI**

Maggio 2011

PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 22 febbraio 2010, è stata adottata in prima istanza la variante n. 10 al piano regolatore generale (P.R.G.) del Comune di Arco, divenuta esecutiva in data 8 marzo 2010 e concernente nello specifico le seguenti varianti puntuali finalizzate alla ridefinizione dei perimetri di talune aree soggette a destinazione pubblica, alla modificazione parziale di alcune destinazioni d'uso del territorio, nonché alla revisione mirata di alcuni aspetti normativi specifici, meglio descritti nell'elencazione di seguito riportata:

1. variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 18 sexies della L.P. 22/1991 e s.m.i., come introdotto dall'art. 5 della L.P. 16/2005 ("Legge Gilmozzi"), concernente la *"Disciplina degli alloggi destinati alla residenza"*;
2. modifica dell'art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. concernente le *"aree per campeggio"*;
3. modifica dell'art. 33 delle N.T.A. del P.R.G. concernente le *"aree per parcheggi pubblici"*;
4. introduzione dell'art. 49 bis: *"Aree di rispetto degli impianti fissi di telecomunicazione"* delle N.T.A. del P.R.G.;
5. recepimento di alcune disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n.14/Legisl e s.m.i., concernente l'*"Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"*:
 - 5.1 interventi sugli edifici insediati all'interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione ai sensi dell'art. 59, comma 7 bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - 5.2 anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 77 bis, comma 10 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
6. attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 8 luglio 2009 avente ad oggetto *"Mozione di data 24 giugno 2009, prot. n. 15383, presentata dal Gruppo consiliare per Arco, avente ad oggetto: "passerella ciclopedonale-collegamento Via Canale-Via Fitta"*;
7. modifica concernente la viabilità di progetto di connessione con l'area produttiva di Patone;
8. recepimento della sentenza emessa dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 377/01;
9. predisposizione della norma speciale: *"NS 3 - area di Via Santoni"* (art. 66 bis delle N.T.A. del P.R.G.).

Successivamente copia della deliberazione di adozione della variante è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) per la formulazione della valutazione tecnica di cui all'art. 148, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, nonché alla Giunta del Comprensorio Alto Garda e Ledro e ai competenti organi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (A.P.S.S.) per l'acquisizione dei rispettivi pareri di competenza.

Con nota a firma del dott. Pier Giorgio Mattei, dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., prot. n. S013/2010/340368/18.2.2 MRC (1533N), di data 8 novembre 2010, ns. prot. n. 28721/2010 di data 11 novembre 2010, è stata trasmessa copia della valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Con nota a firma del dott. Valter Carraro, direttore dell'Unità operativa igiene pubblica e prevenzione ambientale dell'A.P.S.S., prot. n. 0072528 di data 3 giugno 2010, ns. prot. n. 16652 di data 29 giugno 2010, è stato trasmesso copia del parere di competenza rispetto alla proposta di variante in oggetto.

Per quanto attiene il recepimento dei pareri di cui sopra si veda lo specifico capitolo 1 introdotto di seguito nella presente *Relazione sulle osservazioni e relative controdeduzioni*; per quanto attiene il parere di conformità al Piano urbanistico comprensoriale, si specifica che lo stesso non può essere rilasciato, in quanto il Comprensorio Alto Garda e Ledro non ha ancora provveduto ad adottare la pianificazione di competenza, così come evidenziato nella nota prot. n. 7973/II-I-5 (7488) di data 20 maggio 2009, ns. prot. n. 12667 di data 22 maggio 2009.

Contemporaneamente, in relazione alla procedura prevista dal combinato disposto dell'articolo 42 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., concernente l'*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*, e dell'articolo 148, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, concernente la *Pianificazione urbanistica e governo del territorio*, la variante in tutti i suoi elementi è stata depositata a libera visione del pubblico, presso gli uffici dell'area tecnica comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 15 marzo 2010.

Entro i termini di cui sopra sono pervenute n. 40 osservazioni, la trattazione delle quali è sviluppata all'interno dello specifico capitolo 3 della presente *Relazione sulle osservazioni e relative controdeduzioni*.

1 - VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PROT. N. S013/2010/340368/18.2.2 MRC(1533N), DI DATA 8 NOVEMBRE 2010

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T., sulla base dell'esame effettuato dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai PRG, di cui alla determinazione del Dirigente Generale del dipartimento Urbanistica e Ambiente n. 1 del 12 gennaio 2010, ha formalizzato il parere con verbale n. 32 del 26 ottobre 2010 come previsto dall'art. 148 della L.P. 1/2008. Con nota prot. n. S013/2010/340368/18.2.2 MRC (1533N), di data 8 novembre 2010, ns. prot. n. 28721/2010 di data 11 novembre 2010, tale parere è stato trasmesso al Comune di Arco.

La valutazione di cui sopra comprende:

- verifica della variante in oggetto relativamente alla disciplina del pericolo di rischio idrogeologico (con esame da parte della Conferenza di Servizi tenutasi il 20 settembre 2010);
- verifica rispetto al nuovo piano urbanistico provinciale;
- verifica rispetto alla tutela del suolo, tutela delle acque, tutela dall'inquinamento acustico, tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- verifica rispetto al sistema infrastrutturale del PUP.

Il parere espresso risulta favorevole, subordinatamente alla revisione della variante in essere mediante il recepimento di alcune osservazioni e la presa d'atto di specifiche considerazioni/precisazioni di carattere generale.

**1.1 - OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO CONTENUTE
NEL VERBALE N.32 DI DATA 26 OTTOBRE 2010**

- **Osservazione n.1**, relativa alla previsione della norma speciale NS 1 – area Via Santoni (Variante puntuale n. 9): sotto il profilo della coerenza urbanistica, si ritiene che la trasformazione prevista vada limitata al riconoscimento delle funzioni già insediate al fine di non incrementare l'edificazione in una zona posta al margine del centro abitato
- **Osservazione n.2**, relativa alla modifica dell'art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. concernente le "aree per campeggio" (Variante puntuale n. 2): si rileva l'opportunità di rivedere la proposta di modifica dell'altezza dei manufatti ammessi nelle aree a campeggio, considerando i contesti aperti in cui essi si collocano.
- **Osservazione n.3**, riguardante l'anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art 77 bis, comma 10 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti (Variante puntuale n. 5.2): viene evidenziata la necessità di:
 - apportare una correzione al codice relativo al sito bonificato "area recupero rifiuti – Arco – p.f. 262/1 c.c. Arco" da SIB006003 a SIB006005;
 - inserire nella tabella anche il sito inquinato "Arco - via Volta n.14 – Comune di Arco", contraddistinto dal codice SIB006006;
 - adeguare le NTA del PRG richiamando la normativa attualmente vigente in materia e cioè la parte IV del D.Lgs 3 aprile 2006 n 152 anziché il D.M. 471/99, con particolare riferimento alle concentrazioni soglia di contaminazione che dovranno essere rispettate ai sensi di quanto evidenziato nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/06.
- **Osservazione n.4**, riguardante gli interventi sugli edifici insediati all'interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione (Variante puntuale n. 5.1): viene evidenziata la necessità di integrare le NTA del PRG ricordando che le fasce di rispetto dei depuratori biologici vengono definite in conformità, oltre che al Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26 gennaio 1987, anche alle disposizioni indicate nel "Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28 aprile 2006.
- **Osservazione n.5**, in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento all'art. 49 delle NTA del PRG disciplinante le "aree di rispetto degli elettrodotti": viene evidenziata la necessità, in presenza di elettrodotti a media ed alta tensione, di:

- fare espresso riferimento alle disposizioni normative introdotte dal D.Dirett. del 29 maggio 2008, 156 *"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"* che prevedono la determinazione della cosiddetta Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da parte del gestore/proprietario della rete elettrica su esplicita richiesta del Comune interessato;
- prescrivere, nella progettazione di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità degli elettrodotti, la determinazione preventiva della fascia di rispetto a garanzia del rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal d.P.C.M., da calcolarsi da parte del gestore/proprietario della linea secondo la metodologia di calcolo prevista dal D.Dirett. del 29 maggio 2008, 156 l'opportunità.
- **Osservazione n.6,** relativa all'introduzione dell'art. 49 bis "aree di rispetto degli impianti fissi di telecomunicazione" delle NTA del PRG (Variante puntuale n. 4): si evidenzia la necessità di fornire idonea motivazione a sostegno dei vincoli proposti, garantendo che gli stessi siano fondati su un criterio di localizzazione "determinato e non generalizzato e tale da consentire una possibile localizzazione alternativa". Si evidenzia infatti che sentenze del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale hanno più volte ribadito che i Comuni non possono spingersi ad indicare distanze minime da categorie d'aree o edifici in maniera assolutamente generica ed eterogenea, poiché ciò pregiudica l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di comunicazione.

Osservazione n. 1

relativa alla previsione della norma speciale NS 1 – area Via Santoni (Variante puntuale n. 9)

PARERE P.A.T.:

"...omissis... Sotto il profilo della coerenza urbanistica si segnala tuttavia che la variante n.9, relativa all'introduzione della Norma Speciale n. 1 che dispone il cambio di destinazione di un'area posta lungo la strada provinciale in località Moletta, che passa da "aree produttive di interesse locale" ad "area residenziale consolidata" e "area per attività commerciali", con contemporanea cessione gratuita al Comune di Arco di una fascia di proprietà fronte strada, la trasformazione va limitata al riconoscimento delle funzioni già insediate fine di non incrementare l'edificazione in una zona posta al margine del centro abitato."

CONTRODEDUZIONI:

Le modifiche introdotte con la variante puntuale in oggetto risultano già in linea con quanto specificato dalla P.A.T.. La norma speciale consente infatti l'aumento volumetrico, limitato al 20%, solo nell'ambito della p.ed 825, ad oggi di fatto con funzione residenziale, tramite il cambio di destinazione d'uso ad area residenziale consolidata.

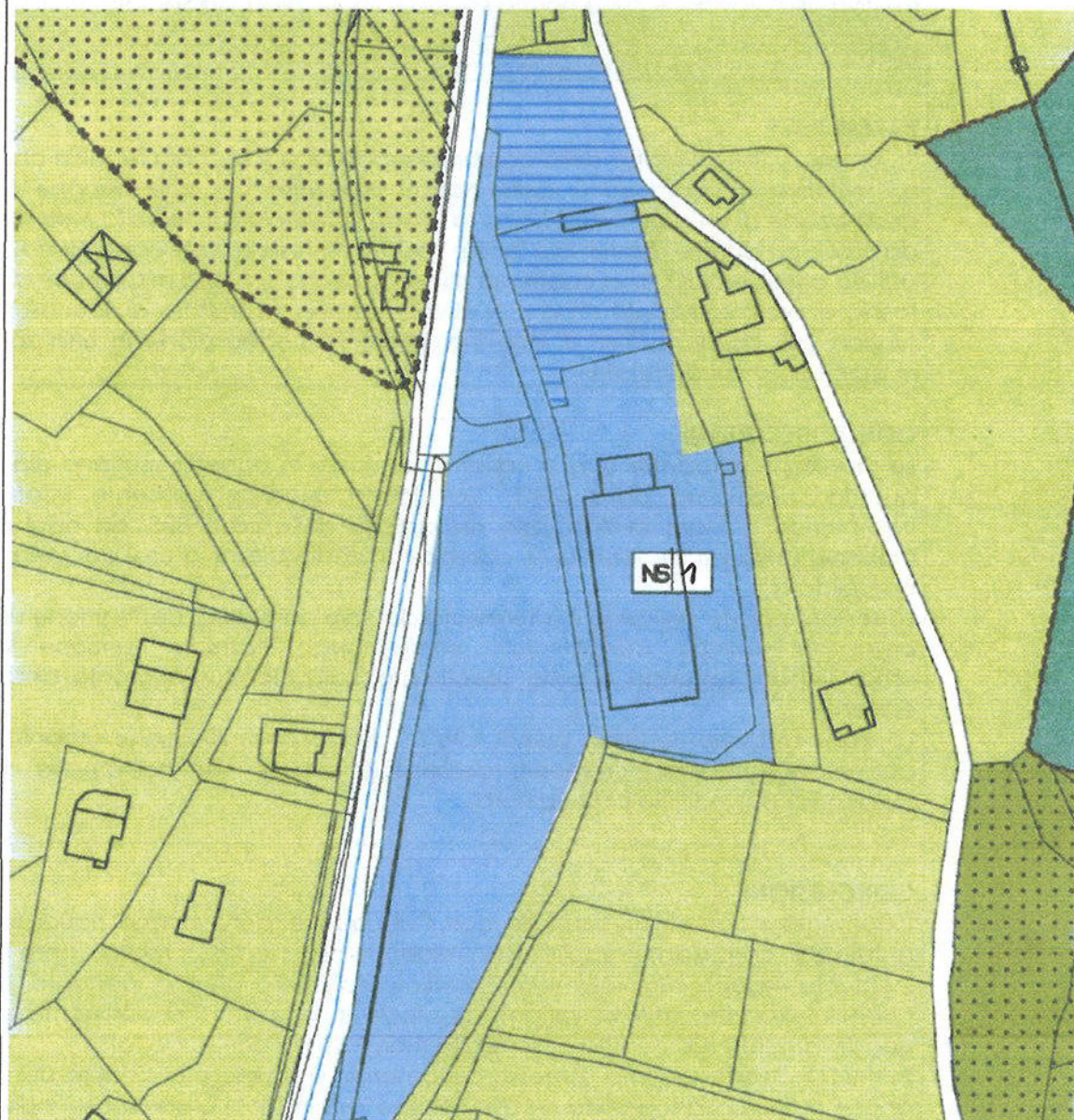
La restante parte dell'area è interessata dal solo cambio di destinazione urbanistica, in area per attività commerciali, confermando l'attuale funzione insediata e precludendo, secondo quanto specificato dall'articolo, l'aumento della volumetria esistente.

La trasformazione riguarda quindi solo il cambio di destinazione urbanistica e non è accompagnata dall'incremento dell'edificazione se non nell'ambito delle funzioni residenziali dell'edificio posto a nord.

CONCLUSIONI:

L'aumento volumetrico possibile con l'attuazione della norma riguardante le aree residenziali consolidate, applicata in relazione alla p.ed 825, risulta essere esiguo e non incidente rispetto alla volumetria insediata sull'intera area e, pertanto, si ritiene che quanto introdotto con la variante puntuale in oggetto, sia pertinente e non incida negativamente sull'identità della realtà marginale al centro abitato.

Al fine di chiarire quanto espresso dalla norma speciale si considera utile identificare, anche a livello cartografico, le due diverse destinazioni urbanistiche individuate dalla variante puntuale.



"area residenziale consolidata"



"area per attività commerciali"

Osservazione n.2.

relativa alla modifica dell'art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. concernente le "aree per campeggio" (Variante puntuale n. 2)

PARERE P.A.T.:

"L'ufficio Tutela del paesaggio rileva l'opportunità di rivedere la proposta di modifica dell'altezza dei manufatti ammessi nelle aree a campeggio, considerato i contesti aperti in cui tali attività si collocano"

CONTRODEDUZIONI:

La variante puntuale introdotta ha la finalità di perseguire quanto specificato dalla normativa di settore. In base a valutazioni condotte in parallelo con il servizio turismo della provincia di Trento, è emerso che i parametri edificatori previsti dal vigente art 20 , comma 4, non consentono l'applicazione di quanto codificato dalla L.P. 33/1990 e relativo regolamento d'esecuzione D.P.P. 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. e s.m.i.. Si è pertanto proceduto con la ridefinizione dell'articolo 20 prevedendo i soli indici relativi a distanza dai confini ed altezza massima.

CONCLUSIONI:

Alla luce di quanto sopra espresso e dagli approfondimenti condotti rispetto alle potenzialità offerte dal P.R.G. vigente, si ritiene sussistano i presupposti di fatto per confermare la versione della variante puntuale n. 2 di prima adozione, relativamente all'altezza massima consentita per la realizzazione di interventi edificatori, pari a ml. 8,00.

Osservazione n.3.

riguardante l'anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art 77 bis, comma 10 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti (Variante puntuale n. 5.2)

PARERE P.A.T.:

"...omissis...la variante 5.2 inserisce nella cartografia del PRG le aree contenute nell'anagrafe dei siti da bonificare che risultano essere le seguenti:

CODICE	GRUPPO	DESCRIZIONE
SIB006001	Discariche SOIS bonificate	EX DISCARICA RSU LOCALITA' VAL-ARCO
SIB006002	Discariche SOIS bonificate	EX DISCARICA RSU LOCALITA' CAPITELLO - S.ROCCO-ARCO
SIB006005	Siti bonificati	AREA RECUPERI RIFIUTI - ARCO
SIB006014	Discariche SOIS bonificate	EX DISCARICA RSU LOCALITA' PIAZZE - ROMARZOLLO (TENNO)
SIB006016	Siti bonificati	AREA COMUNALE - ACQUATEC DI ANTONIAZZI

Nella documentazione presentata, al sito bonificato individuato nell'anagrafe con il codice SIB0065005 viene erroneamente attribuito il codice SIB006003, che dovrà essere corretto. Oltre a quelle sopra elencate è stata inserita anche l'area corrispondente alle pp.edd. 581/1 e 581/2 in comune catastale di Romarzollo, in cui erano stati ritrovati dei rifiuti speciali non pericolosi, in coerenza con quanto stabilito nella determina del dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 215 di data 17 dicembre 2008. A quanto sopra dovrà inoltre essere aggiunto anche il sito inquinato individuato nell'anagrafe con il codice SIN006006 in via Volta 14. La variante propone inoltre l'inserimento nelle norme di attuazione di un articolo (54 bis) relativo al controllo sulla qualità dei siti. All'interno dei commi 3 e 4 del sopracitato articolo viene fatto riferimento ai limiti di soglia sanciti dal D.M.471/99, che è stato abrogato e sostituito dalla parte IV del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che è quindi la normativa vigente a cui dovrà essere fatto riferimento. In particolare le concentrazioni soglia di contaminazione che dovranno essere rispettate sono quelle riportate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della Parte IV del d.lgs. 152/06.

"

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto delle richieste della PAT e si modifica l'art. 54 bis delle NTA del PRG considerando i nuovi riferimenti normativi.

CONCLUSIONI:

A livello normativo si procede alla modifica dell'art. 54 bis inserito nelle NTA del PRG con la presente variante sostituendo i riferimenti al D.M. 25 ottobre 1999 n.471, con la parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

L'anagrafe dei siti da bonificare riguarda i seguenti siti inquinati:

	Codice	Denominazione	Gruppo	Com. Amm.	Com. Cat.	Particelle
1	SIB006014	Ex discarica RSU Località Piazze	Discariche SIOS bonificate	Arco	ROMARZOLLO	p.f. 161
2	SIB006016	Arco (ex Lavanderia Salva)	Siti bonificati	Arco	ARCO	p.ed. 687/1 (estinta)
3	SIB006001	Ex discarica RSU Località Val	Discariche SIOS bonificate	Arco	OLTRESARCA	pp.ff. 2629/2 e 2630/2
4	SIB006002	Ex discarica RSU Località Capitello	Discariche SIOS bonificate	Arco	ROMARZOLLO	p.f. 2017
5	SIB006005	Area recupero rifiuti	Siti bonificati	Arco	ARCO	p.f. 262/1
6	SIB006006	Arco – Via Volta 14	Sito inquinato	Arco	ARCO	p.ed 143/1, p.f 365/2

Oltre ai siti già censiti e riportati in tabella, va aggiunto un sito di nuova localizzazione, dovuto al ritrovamento di rifiuti speciali non pericolosi sulle pp.ed. 581/1 e 581/2 in c.c. di Romarzollo.

7		(attività produttiva Santorum)	-	Arco	ROMARZOLLO	pp.edd. 581/1 e 581/2
---	--	--------------------------------	---	------	------------	-----------------------

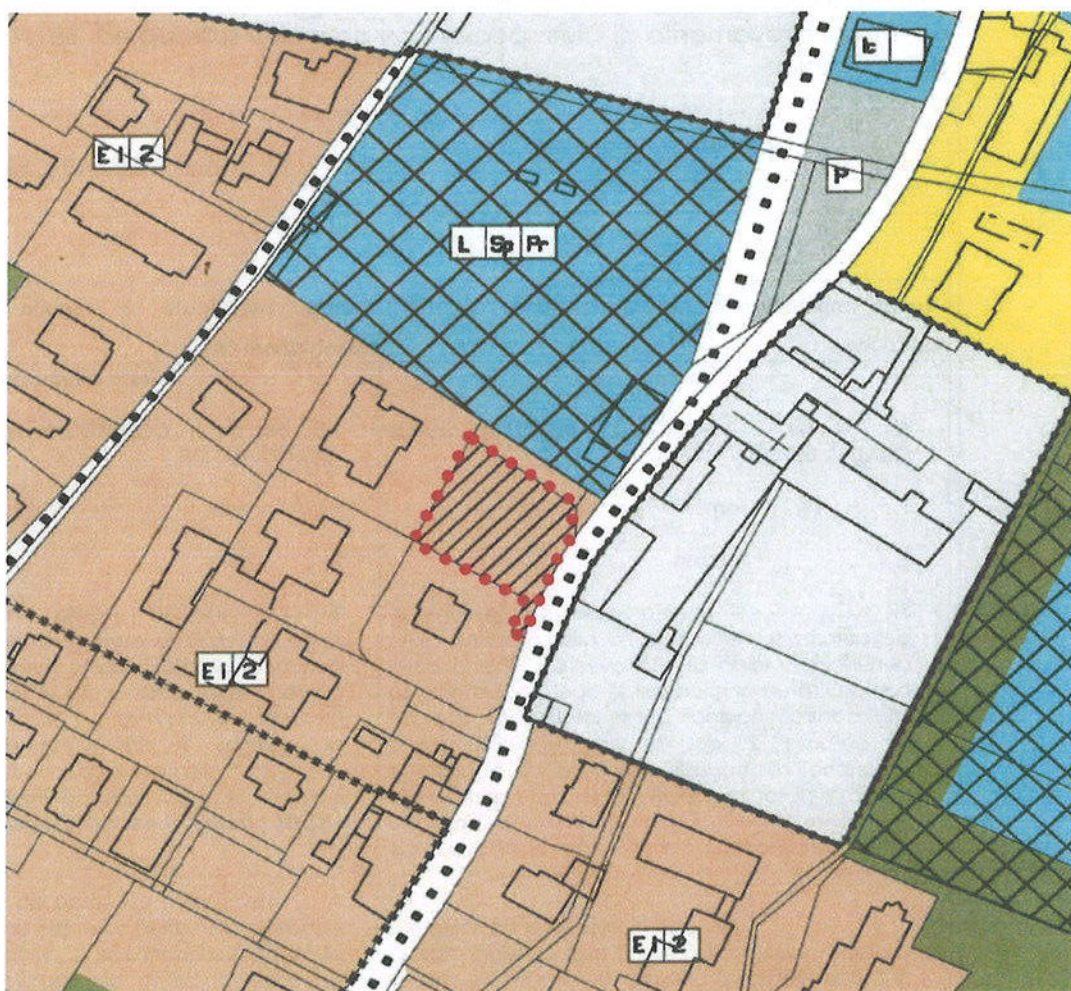
Norme modificate a seguito variante 10 – 1° adozione	Norme modificate a seguito variante 10 – osservazioni PAT
Testo eliminato	Testo adeguato
Art. 54 bis - CONTROLLO AMBIENTALE SULLA QUALITÀ DEI SITI	Art. 54 bis - CONTROLLO AMBIENTALE SULLA QUALITÀ DEI SITI
1. omissis	1 omissis
2. omissis	2 omissis
3. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio attività ovvero il rilascio della conformità urbanistica per le opere pubbliche, su siti riscontrati inquinati per le destinazioni previste al comma 2 del presente articolo, sono subordinati alla riqualificazione del sito, nel rispetto dei limiti di soglia sanciti dal Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 di attuazione dell'articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i..	3 Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio attività ovvero il rilascio della conformità urbanistica per le opere pubbliche, su siti riscontrati inquinati per le destinazioni previste al comma 2 del presente articolo, sono subordinati alla riqualificazione del sito, nel rispetto dei limiti di soglia sanciti della Parte IV del D.Lgs. 152/06 (tabelle 1 e 2 dell'allegato 5).
4. Nei casi in cui l'area sia soggetta a piano attuativo, le attività e gli obblighi disposti ai precedenti commi 1 e 2, devono essere esperiti ed osservati prima dell'approvazione del piano medesimo. Ugualmente l'approvazione dei piani attuativi su siti riscontrati inquinati per destinazioni previste al comma 2 del presente articolo, è subordinata alla riqualificazione del suolo nel rispetto dei limiti di soglia sanciti dal Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.	4 Nei casi in cui l'area sia soggetta a piano attuativo, le attività e gli obblighi disposti ai precedenti commi 1 e 2, devono essere esperiti ed osservati prima dell'approvazione del piano medesimo. Ugualmente l'approvazione dei piani attuativi su siti riscontrati inquinati per destinazioni previste al comma 2 del presente articolo, è subordinata alla riqualificazione del suolo nel rispetto dei limiti di soglia sanciti dal D.Lgs. 152/06.
5. omissis	5 omissis
6. omissis	6 omissis

A livello cartografico si procede all'integrazione delle tavole del PRG mediante l'individuazione con apposita grafia del sito inquinato "Arco - via Volta n.14 - Comune di Arco", contraddistinto dal codice SIB006006 ed alla correzione del codice relativo al sito bonificato "area recupero rifiuti - Arco - p.f. 262/1 c.c. Arco" da SIB006003 a SIB006005.

Scheda corretta: correzione del codice relativo al sito bonificato "area recupero rifiuti - Arco - p.f. 262/1 c.c. Arco" da SIB006003 a SIB006005

ESTRATTO CARTOGRAFIA DI PIANO

Art.54bis  Anagrafe dei siti da



P.R.G.	SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO B	TAV. BC 8
	SISTEMA INFRASTRUTTURALE C	

	Codice	Com. Amm.	Com. Cat.	Particelle
5	SIB006005	Arco	ARCO	p.f. 262/1

Nuova scheda: sito inquinato “Arco - via Volta n.14 – Comune di Arco”p.ed 143/1, p.f 365/2, contraddistinto dal codice SIB006006

ESTRATTO CARTOGRAFIA DI PIANO

Art.54bis  Anagrafe dei siti da bonificare



P.R.G.	SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO B	TAV. BC 5
	SISTEMA INFRASTRUTTURALE C	

	Codice	Com. Amm.	Com. Cat.	Particelle
5	SIB006006	Arco	ARCO	Arco Via Volta 14

Osservazione n.4,

riguardante gli interventi sugli edifici insediati all'interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione (Variante puntuale n. 5.1)

PARERE P.A.T.:

"...omissis...in riferimento alla variante 5.1 si ricorda che le fasce di rispetto dei depuratori biologici vengono definite in conformità, oltre che al Testo Unico delle leggi provinciali, alle disposizioni indicate nel "Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28 aprile 2006. "

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto delle richieste della PAT e si modifica l'art. 48 bis delle NTA del PRG.

CONCLUSIONI:

A livello normativo si procede alla modifica dell'art. 48 delle NTA del PRG integrando il comma 1 con i riferimenti al "Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28 aprile 2006.

Non vengono invece modificati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale di cui sopra, i riferimenti contenuti nell'art. 48 del PRG relativi alle possibilità di ampliamento volumetrico nelle fasce A e B, in quanto prevale l'art 59, comma 7bis del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, introdotto in seguito all'entrata in vigore della L.P. 3 aprile 2009 n.4 (comma 7 dell'art.8), che prevede l'ampliamento fino al 20 % del volume esistente, andando così a modificare la normativa introdotta precedentemente con la deliberazione della Giunta provinciale n. 850/2006, con la quale erano invece previste modalità di intervento diversificate in base alla fascia A e fascia B con previsione di ampliamenti volumetrici più restrittivi.

Considerando che la delibera giuntale è precedente all'aggiornamento della legge provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, prevale quanto disposto da quest'ultimo e, pertanto la modifica normativa dell'art. 48, comma 3 delle N.T.A. del PRG risulta essere coerente.

Norme modificate a seguito variante 10 – 1° adozione	Norme modificate a seguito variante 10 – osservazioni PAT
ART. 48 - AREE DI RISPETTO DEI DEPURATORI 1. Le distanze di rispetto dagli impianti di depurazione esistenti sono individuate dal P.R.G., conformemente alle norme contenute nell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con il DPGP 26 gennaio 1987. 2. omissis 3. omissis	ART. 48 - AREE DI RISPETTO DEI DEPURATORI 1. Le distanze di rispetto dagli impianti di depurazione esistenti sono individuate dal P.R.G., conformemente alle norme contenute nell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con il DPGP 26 gennaio 1987 ed in conformità a quanto specificato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28/04/2006. 2. omissis 3. omissis

Osservazione n.5.

in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento all'art. 49 delle NTA del PRG disciplinante le "aree di rispetto degli elettrodotti"

PARERE P.A.T.:

"...omissis...tutela dell'inquinamento elettromagnetico...vista la presenza di diversi elettrodotti a media e alta tensione...si richiama l'attenzione sulle disposizioni normative introdotte dal D.Dirett. del 29 maggio 2008 pubblicato nella G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" che prevedono la determinazione della cosiddetta Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da parte del gestore/proprietario della rete elettrica su esplicita richiesta del Comune interessato...omissis...per completezza di informazione...si osserva che, nella progettazione di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità degli elettrodotti, la determinazione preventiva della fascia di rispetto a garanzia del rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal d.P.C.M.. Anche in questo caso la fascia di rispetto deve essere calcolata dal gestore/proprietario della linea secondo la metodologia di calcolo prevista dal sopracitato D.Dirett. del 29 maggio 2008."

EMENDAMENTO TECNICO, PRESENTATO NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 17 GIUGNO 2011:

L'Assessore alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica, Maria Paola Gatti, nel corso della seduta del Consiglio comunale di data 17 giugno 2011, ha proposto un emendamento tecnico, al fine di modificare l'art. 49 delle NTA del PRG inserendo i nuovi riferimenti normativi di livello nazionale e provinciale: Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e D.P.C.M. 8 luglio 2003.

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto delle richieste della PAT e dell'emendamento presentato in data 17 giugno 2011 e si modifica l'art. 49 delle NTA del PRG

CONCLUSIONI:

A livello normativo si procede all'integrazione dell'art. 49 "Aree di rispetto degli elettrodotti" con il riferimento alle disposizioni normative introdotte dal D.Dirett. del 29 maggio 2008, "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" che prevedono la determinazione della cosiddetta Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da parte del gestore/proprietario della rete elettrica su esplicita richiesta del Comune interessato.

Si procede inoltre all'inserimento dell'obbligo di determinazione preventiva, nel caso di progettazione di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità degli elettrodotti, della fascia di rispetto a garanzia del rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal d.P.C.M., da calcolarsi da parte del gestore/proprietario della linea secondo la metodologia di calcolo prevista dal D.Dirett. del 29 maggio 2008.

Norme in vigore	Norme modificate a seguito variante 10 – osservazioni PAT ed emendamento
Testo eliminato	Testo adeguato
ART. 49 - AREE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI 1. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli ampliamenti di quelli esistenti, si devono rispettare le distanze minime da elettrodotti a 50 Hertz, previste dall'art. 5 del D.P.C.M. 23.04.1992 e ss.mm. secondo	ART. 49 - AREE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI 1. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli ampliamenti di quelli esistenti, si devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle

le norme attuative previste dal
D.P.C.M. 28.09.1995, di seguito riportate:

□□ linee a 132 kV $\geq$ 10 m.

□□ linee a 220 kV $\geq$ 18 m.

□□ linee a 380 kV $\geq$ 28 m.

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV ed inferiore a 381 kV, la distanza di rispetto è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal Decreto Interministeriale 16.01.1991.

2. Per la realizzazione di nuove scuole, asili nido, parchi gioco e altri spazi destinati all'infanzia devono essere rispettate le distanze stabilite dal D.P.G.P. 25.09.2002, n.30-81/Leg., di seguito riportate:

kV	tema singola	doppia tema non ottimizzata	doppia tema ottimizzata
380	100	150	70
220	70	80	40
132	50	70	40

3. omissis

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, nonché le disposizioni normative introdotte dal D.Dirett del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" e la normativa provinciale in materia.

2. Per la realizzazione di nuove scuole, asili nido, parchi gioco e altri spazi destinati all'infanzia devono essere rispettate le norme di cui al precedente comma 1

3 omissis

Osservazione n.6.

relativa all'introduzione dell'art. 49 bis "aree di rispetto degli impianti fissi di telecomunicazione" delle NTA del PRG (Variante puntuale n. 4)

PARERE P.A.T.:

"omissis...si richiama l'attenzione sulle passate e recenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale che in diverse occasioni hanno meglio delineato i confini di competenza di Comuni e Regioni attribuiti dalla Legge Quadro 36/2001. Nello specifico, l'art 65 della variante propone un'integrazione delle N.T.A. del PRG che impone il rispetto di una distanza minima degli impianti fissi di telecomunicazione da diverse tipologie di edifici e/o aree. A tal proposito si ricorda... che le Regioni non possono(e di conseguenza nemmeno i Comuni) spingersi ad indicare distanze minime da categorie di aree o edifici in maniera assolutamente generica ed eterogenea, poiché ciò pregiudica l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di comunicazione... omissis...Si invita quindi l'Amministrazione Comunale a fornire idonea motivazione a sostegno dei vincoli proposti, garantendo che essi siano fondati sul criterio di localizzazione "determinato e non generalizzato e tale da consentire una possibile localizzazione alternativa"

CONTRODEDUZIONI:

Il Comune di Arco sta attualmente predisponendo il Piano per la Telefonia Mobile che definirà una specifica zonizzazione finalizzata all'individuazione delle aree più idonee all'ubicazione di antenne.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, considerate le osservazioni della provincia in merito all'impossibilità per i Comuni di indicare distanze minime degli impianti di telecomunicazione da categorie di aree o edifici in maniera assolutamente generica, pregiudicando in tal modo l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di comunicazione, si ritiene opportuno rivedere l'articolo previsto dalla variante puntuale n. 4 (49 bis).

CONCLUSIONI:

Alla luce di quanto sopra, l'art 49 bis "Aree di rispetto degli impianti fissi di telecomunicazione" viene modificato mediante la cancellazione del comma n.1 e l'integrazione del comma n. 2 facendo riferimento al piano della telefonia mobile ad oggi in fase di redazione

Norme modificate a seguito variante 10 – 1° adozione	Norme modificate a seguito variante 10 – osservazioni PAT
Testo eliminato	Testo adeguato
Art.49 bis - AREE DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE 1. Il posizionamento degli impianti fissi di telecomunicazione deve rispettare la distanza minima di 150 m: • dagli edifici residenziali isolati; • dalle strutture di tipo agritouristico; • dal perimetro delle aree per attrezzature ricettive ed alberghiere di cui all'art. 19 delle presenti norme; • dal perimetro delle "aree per attività commerciali" di cui all'art. 21 delle presenti norme; • dal perimetro delle "aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale" di cui all'art. 21 delle presenti	Art.49 bis - AREE DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

generale" di cui all'art. 31 delle presenti norme; • dal perimetro delle "aree per attività sociali private" di cui all'art. 35 delle presenti norme. 2. Per l'installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazioni vanno inoltre osservate le "Direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione" approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 26 marzo 2002, entrate in vigore a decorrere dal 25 aprile 2002.	1. Per l'installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazioni vanno osservate le "Direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione" approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 26 marzo 2002, entrate in vigore a decorrere dal 25 aprile 2002 ed i piani e regolamenti comunali di settore.
--	--

1.2 - CONSIDERAZIONI/PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio e tutela delle acque:

- la necessità che gli strumenti urbanistici e i conseguenti interventi edilizi sul territorio rispettino oltre alla Carta di sintesi geologica provinciale, in vigore dal 3 dicembre 2003, anche il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- la necessità che le cartografie del PRG rappresentino i corsi d'acqua che interessano il territorio comunale;
- la necessità di subordinare tutti gli interventi ricadenti in fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche (10 ml. di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, alla Legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" ed all'autorizzazione del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
- la necessità di subordinare tutti gli interventi in fregio ai corsi d'acqua ai contenuti dell'art. 9 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP;
- la necessità di recepire nel PRG la delimitazione degli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati dal PGUAP, corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP, e nel contempo prevederne una disciplina specifica nelle NTA del PRG coerentemente ai criteri di cui alla parte VI del PGUAP, individuando, ove possibile, interventi che possano consentire la conservazione o il recupero della vegetazione riparia e degli habitat naturali, importanti per il mantenimento della funzionalità fluviale e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato;
- l'obbligo, nel caso di aree a verde privato ricadenti in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico, di prevedere nelle NTA del PRG la non edificabilità delle stesse;
- l'obbligo di rappresentare sulle tavole del PRG eventuali previsioni urbanistiche approvate sulla base delle condizioni espresse negli studi di compatibilità, valutati dalle strutture competenti della PAT, mediante un retino specifico che rinvii alle suddette condizioni.

In materia di rispetto del PUP

- la necessità di procedere al più presto con l'aggiornamento della cartografia rispetto alle specifiche tecniche per l'uniformazione dei piani urbanistici dettate dalla deliberazione della Giunta provinciale n.2129 di data 22 agosto 2008, nonché

relativamente all'individuazione delle aree agricole, delle aree agricole di pregio, delle zone produttive del settore secondario di livello provinciale, dei tracciati viari, così come previsti dal PUP.

In materia di tutela dall'inquinamento acustico

- la necessità di introdurre nelle NTA del PRG, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge quadro 447/95, l'obbligo di presentare unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia e dell'approvazione di piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate dalla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2 dell'articolo 8 della legge 447/95. Le NTA, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8, devono inoltre prescrivere che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di impatto acustico.

Relativamente al sistema infrastrutturale del PUP

- l'obbligo, relativamente alla previsione della norma speciale NS 1 – area Via Santoni (variante puntuale n. 9) di concordare con la P.A.T ogni modifica che verrà apportata al fine di regolarizzare e potenziare la situazione consolidata, in quanto l'area insiste sulla S.S. 45 bis;
- la necessità, in merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n.909/1995 s.m.;
- l'obbligo di evidenziare graficamente, negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.909/1995 s.m.. dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;
- l'obbligo di rappresentare graficamente nel PRG la viabilità di competenza provinciale conformemente alla simbologia adottata dal PUP sia in termini di categoria di classificazione di strada che di tipologia di intervento;
- l'obbligo di acquisire sempre i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, nel caso di interventi che riguardino sia direttamente sia indirettamente strade provinciali e/o statali.

Relativamente alla normativa provinciale in materia urbanistica

- l'obbligo di aggiornare le NTA del PRG alle disposizioni dettate dal nuovo PUP e da quelle contenute nel nuovo codice dell'urbanistica (Legge provinciale n. 1/2008 e relativi regolamento e delibere di attuazione)

L'Amministrazione Comunale prende atto delle specifiche di cui sopra e si impegna, in collaborazione con gli uffici tecnici di competenza, a provvedere ad adeguare al più presto i propri strumenti edilizi ed urbanistici in ottemperanza a quanto richiesto dalla P.A.T., nonché a rispettare le procedure stabilite dalle diverse normative provinciali di settore richiamate nel verbale n.32 di data 26ottobre 2010 "Valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio – variante n.10 al PRG di Arco".

2 - PARERE DI COMPETENZA DELL'A.P.S.S., PROT. N. 0075862 DI DATA 3 LUGLIO 2009

Con nota prot. n. 0072528 di data 28 giugno 2010, pervenuta in data 28 giugno 2010, l'Unità operativa igiene pubblica e prevenzione ambientale dell'A.P.S.S. ha trasmesso copia del parere di competenza rispetto alla proposta di variante in oggetto.

Nello specifico, l'A.P.S.S. ha riportato considerazioni in merito a:

- **Variente puntuale n. 1** concernente l'integrazione delle Norme di Attuazione del P.R.G.: articolo 9 ter-edilizia residenziale e articolo 9 quater- applicazione dei criteri per il cambio di destinazione d'uso: il servizio consiglia di procedere con la verifica delle dotazioni di parcheggio al fine di evitare il traffico parassitario generato dal carico antropico stabile sommato a quello turistico,
- **Variente puntuale n. 4** concernente l'introduzione dell'articolo 49 bis aree di rispetto degli impianti fissi di telecomunicazione delle N.T.A del P.R.G.: viene raccomandato di far riferimento a quanto previsto dall'art 3 bis del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000 n 13-31/Leg *"Insediamento urbanistico e territoriale degli impianti"* e si richiama quanto espresso nel parere dell'A.P.S.S. di data 15 giugno 2010 ID n. 14435059 con il quale si richiama l'importanza dell'attivazione del principio cautelativo ritenendo strategico che l'Amministrazione comunale si tuteli, oltre al rispetto delle distanze predefinite, nella definizione dei siti dove installare gli impianti fissi di telecomunicazione;
- **Variente puntuale n. 5.1** concernente interventi sugli edifici insediati all'interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione, ai sensi dell'articolo 59, comma 7 bis del T.U.L.P: in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti: è evidenziata la criticità relativamente alla possibilità di ampliamento degli edifici residenziali presenti in fascia "A" dei depuratori
- **Variente puntuale n. 5.2** concernente l'anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 10 ter del T.U.,L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: si suggerisce un aggiornamento delle norme relative a questo punto considerando quanto previsto dal titolo V della parte IV del D.lgs 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che ha abrogato la precedente normativa rappresentata dall'art. 17 del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre n. 471.

Non sono stati rilevati elementi di competenza per i seguenti punti:

- **Variante puntuale n. 2** concernente la modifica dell' articolo 20 delle N.D.A del P.R.G. riguardante le aree per campeggio,
- **Variante puntuale n. 3** concernente la modifica dell' articolo 33 delle N.D.A del P.R.G. concernente le aree per parcheggi pubblici,
- **Variante puntuale n. 6** concernente l'attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 44 di data 8 luglio 2009, avente ad oggetto : mozione di data 24 giugno 2009 prot. 15383, presentata dal gruppo consiliare per Arco, avente ad oggetto: passerella ciclopedonale-collegamento via Canale via Fitta;
- **Variante puntuale n. 7** relativa alla modifica concernente la viabilità di progetto di connessione con l'area produttiva di Patone;
- **Variante puntuale n. 8** relativa al recepimento della sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento , n.377/01;
- **Variante puntuale n. 9** concernente la previsione della norma speciale NS3- area di Via Santoni 8srt. 66 bis delle N.T.A. del P.R.G.)

Variante puntuale n. 1

**integrazione delle Norme di Attuazione del P.R.G.: articolo 9 ter-edilizia residenziale e
articolo 9 quater- applicazione dei criteri per il cambio di destinazione d'uso**

PARERE A.P.S.S.:

"Si ritiene utile suggerire, relativamente alle previsioni insediative nel Comune di Arco(alloggi per esigenze abitative dei residenti, alloggi per il tempo libero e vacanze) un'attenta verifica delle dotazioni di parcheggio, al fine di garantirne un numero sufficiente alle utenze generate da quanto sopra ed evitare il così detto "traffico parassitario" "

Si prende atto del suggerimento della A.P.S.S. e si precisa che, in fase di redazione della variante 10, sono già state effettuate le dovute analisi al fine di valutare il rispetto degli standard urbanistici in considerazione anche del carico antropico legato al turismo.

Variante puntuale n. 4

introduzione dell'articolo 49 bis "aree di rispetto degli impianti fissi di telecomunicazione" delle N.T.A del P.R.G.

PARERE A.P.S.S.:

"...omissis...Si richiama quanto previsto dall'articolo 3bis "Insediamento urbanistico e territoriale degli impianti" del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 200 n. 13-31/Leg "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998 n.10".

Si richiama inoltre, quanto riportato nel parere dell'A.P.S.S. – U.O. Assistenza Territoriale – Settore Igiene e Sanità Pubblica di data 15 giugno 2010 ID nr. 14435059: "Per quanto attiene le aree di rispetto degli impianti fissi di telecomunicazione, in linea con l'O.M.S., a proposito di prudente cautela, è importante che venga attivato il rispetto del principio cautelativo, secondo il quale nel campo della salute pubblica non si deve necessariamente attendere che le evidenze (rischio salute) vengano definitivamente confermate. Per tale motivo si ritiene strategico che l'Amministrazione comunale si tuteli, oltre al rispetto delle distanze predefinite, nella definizione dei siti ove installare gli impianti fissi di telecomunicazione, effettuando rilievi preventivi che tengano anche in considerazione l'attività sommativa di siti attigui e/o attività compartecipi di potenziale inquinamento. ...omissis "

Si prende atto di quanto espresso dalla A.P.S.S. in merito alle disposizioni regolamentari per la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed in merito al principio cautelativo.

Si precisa peraltro che, proprio al fine di definire i luoghi più idonei per l'installazione di impianti fissi di telecomunicazione, l'Amministrazione Comunale sta procedendo alla redazione del piano della telefonia mobile.

Variante puntuale n. 5.1

interventi sugli edifici insediati all'interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione, ai sensi dell'articolo 59, comma 7 bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

PARERE A.P.S.S.:

"...omissis...Si prende atto del recepimento delle modifiche introdotte con la legge finanziaria del 2009 relativamente all'articolo 59 comma 7bis del T.U.L.P. e la conseguente modificazione dell'articolo 48 – aree di rispetto dei depuratori delle N.D.A. , ciò non di meno evidenzia la criticità relativamente alla possibilità di ampliamento degli edifici residenziali presenti in fascia di rispetto "A" dei depuratori. ...omissis...."

Si prende atto di quanto evidenziato dall'A.P.P.S. e si rimanda a quanto già precisato per la controdeduzione all'osservazione n. 4 avanzata dalla P.A.T.

La delibera di Giunta Provinciale n. 850 del 28 aprile 2006 "Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto dei depuratori- Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione e definizione dei vincoli di inedificabilità – Art 59 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", in merito ai vincoli di inedificabilità, prevede che solo nelle zone "B" siano possibili interventi di ampliamento fino al massimo del 15% del volume di edifici esistenti con destinazione residenziale e/o ricettiva, produttiva, commerciale o di servizio.

Con L.P. 3 aprile 2009 n.4, art 8, vengono apportate modificazioni al D.G.P. 26 gennaio 1987 (T.U.L.P.). Nello specifico, con comma 7 della L.P. 4/2009, viene introdotto il comma 7 bis dell'art. 59 prevedendo: " Gli edifici, anche a carattere residenziale, insediati all'interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione, possono essere ampliati fino al 20 per cento del volume esistente, previo parere favorevole della struttura competente in materia di opere igienico-sanitarie volto a verificare la compatibilità dell'intervento con eventuali esigenze di ampliamento dell'impianto, qualora i medesimi edifici siano stati regolarmente autorizzati o realizzati precedentemente all'installazione dell'impianto di depurazione".

Vista la posteriorità di quest'ultima normativa rispetto alla deliberazione di Giunta provinciale n 850/2006, si considera quanto specificato dal T.U.L.P. attualmente in vigore, aggiornato secondo quanto sopra esposto.

Alla luce di quanto sopra e vista la previsione del parere della struttura competente in materia igienico-sanitaria nei casi di ampliamento di edifici esistenti nelle fasce di rispetto dei depuratori, introdotta con il comma 3 dell'art 48 delle N.T.A del P.R.G., si ritiene di essere sufficientemente tutelati in relazione alle criticità relazionate ad interventi effettuati in tali zone.

Variante puntuale n. 5.2

anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 10 ter del T.U.,L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

PARERE A.P.S.S.:

"...omissis...Si precisa che, in data 29 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che, al titolo V della parte IV, disciplina la materia della bonifica dei siti contaminati, abrogando contestualmente la previgente normativa rappresentata dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 nr. 22 e dal Decreto del ministero dell'Ambiente 25 ottobre nr.471.

Si ritiene pertanto utile suggerire un aggiornamento delle norme di riferimento relative a quanto previsto dalla variante 5.2. ...omissis...."

Si prende atto di quanto precisato dalla A.P.S.S e si rimanda alle modifiche apportate in relazione all'osservazione 3 avanzata dalla P.A.T che prevedono l'integrazione dell'art 54 bis inserito nelle NTA del PRG con la presente variante, sostituendo i riferimenti al D.M. 25 ottobre 1999 n.471, con la parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

3 - OSSERVAZIONI PERVENUTE DURANTE IL PERIODO DI DEPOSITO

NUMERAZIONE PROGRESSIVA VARIANTE	PUNTALE DI RIFERIMENTO	RICHIESTA DI VARIANTE	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I	PARERE	
1	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona delle PP.FF. 3232/2, 3265, 3266/1, 3266/2, 3267 C.C Arco, al fine di realizzare un centro di aggregazione sociale (giovani/anziani)	6195 d.d. 15/03/2010	Alfio Biondo	NON PERTINENTE	
2 e 4	6	Si chiede di eliminare il tracciato della pista ciclo-pedonale di progetto in modo da ricalcare il percorso utilizzato attualmente	6864 d.d. 19/03/2010 7794 d.d. 26/03/2010	Paolo Santuliana	PERTINENTE	p. 34
3	/	Si chiede la modifica delle destinazioni di zona delle pp.ff. 3117, 3122 e 4519/8 C.C Arco, al fine di realizzare un bed and breakfast con annesso centro benessere (area per attrezzature ricettive ed alberghiere i.f. mc/mq 2,5)	7482 d.d. 24/03/2010	Luigi Miori	NON PERTINENTE	
5	/	Si chiede la modifica dell'art. 37 comma 5 delle NTA del PRG al fine di consentire la realizzazione di ricoveri per mezzi agricoli, spogliatoi, servizi igienici per il personale e punto vendita connessi all'attività floro-vivaistica sulla p.ed 2180 C.C Arco	8016 d.d. 30/03/2010	Luciano Bontadi	NON PERTINENTE	
6	/	Si chiede modifica della destinazione di zona delle pp.ff. 1273/1 a 1285 C.C. Romarzollo, al fine di realizzare un'area adibita a servizio bikers (locale deposito, noleggio biciclette, riparazione ristoro e parcheggio veicoli)	8201 d.d. 31/03/2010	Matteo Bresciani	NON PERTINENTE	
7	/	Richiesta al fine di poter realizzare una struttura integrata residenziale-alberghiera (garni')	8758 d.d. 07/04/2010	Tiziano e Lorenza Negri	NON PERTINENTE	

8	/	Si propone la cessione gratuita al comune della p.f. 2099/ C.C Arco in cambio della variazione della destinazione d'uso della p.ed.1047/3 C.C Arco da area agricola di interesse secondario ad area residenziale con i.f 2,5 mc/mq	8809 d.d. 08/04/2010	Silvio Marlinatti	NON PERTINENTE	
9	/	Si chiede modifica della destinazione di zona delle pp.ff 838/2 e 869/3 C.C. Oltresarca, da area agricola di interesse primario ad area agricola speciale al fine di trasferire l'azienda agricola di proprietà sita impropriamente in località Vignole.	8810 d.d. 08/04/2010	Luigi Cattoi	NON PERTINENTE	
10	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona delle pp.ff 793, 795, 796/1, 796/2, 797 e 798 e p.ed 1335 C.C Oltresarca al fine di realizzare una comunità per gravi patologie psicofisiche	8945 d.d. 09/04/2010	Flavio Moiola	NON PERTINENTE	
11	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona della p.f 3058 C.C Oltresarca al fine di realizzare una residenza bifamigliare con disponibilità di cessione suoli per allargamento stradale	8963 d.d. 09/04/2010	Rudi e Sergio Zeni	NON PERTINENTE	
12	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona delle pp.ff. 1644/2, 1645, 1646, 1647 e 1648 C.C. Arco, al fine di realizzare una struttura turistico sportiva a basso impatto ambientale	9036 d.d. 12/04/2010	Cornelio Taburini	NON PERTINENTE	
13	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona delle p.ed 2084 e p.f 1495 C.C Arco al fine di trasferire la volumetria residenziale esistente nell'ambito della p.ed 478 C.C Arco caratterizzato da rischio idrogeologico R4	9049 d.d. 12/04/2010	Pia tovazzi, Eugenio e Fabio Benini	NON PERTINENTE	
14	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona della p.f 835 C.C Oltresarca da area agricola di interesse primario ad area agricola speciale al fine di trasferire il frantoio sito impropriamente in località Vignole	9051 d.d. 12/04/2010	Ivo Bertamini	NON PERTINENTE	

15	/	Si chiede di poter applicare le disposizioni provinciali di incentivo all'uso di tecniche di edilizia sostenibile in relazione alla p.f 1606/1 C.C Arco	9082 d.d. 12/04/2010	Roberto Bresciani	NON PERTINENTE	
16	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona delle pp.ff. 1492, 1493 e 1494 C.C Romarzollo, al fine di realizzare un centro pastorale interparrocchiale (area per attrezzature di interesse comune)	9190 d.d. 13/04/2010	Don Gianfranco Innocenti-Parrocchia S. Michele Arcangelo di Varignano	NON PERTINENTE	
17	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona delle pp.ff 1113/4 e 1115 c.c Arco, al fine di realizzare una stazione fermale	9271 d.d. 14/04/2010	Benedetta Domenichelli (Compagnia di Sviluppo s.r.l.)	NON PERTINENTE	
18	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona di parte della p.f. 1489/1 C.C Romarzollo, al fine di realizzare una residenza ed un agriturismo in cambio della cessione gratuita al comune della parte sud dell'appezzamento	9288 d.d. 14/04/2010	Francesco Segalla, Marta Toccoli	NON PERTINENTE	
19	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona di parte della p.f 1605/1 C.C. Arco al fine di realizzare una rsa di elevato livello (area per attività sociali private)	9289 d.d. 14/04/2010	Annelise Vang Olsen	NON PERTINENTE	
20	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona parte delle p.ed 2141 e pp.ff 1755/1 e 1756/1 C.c Arco in cui si sviluppa l'attività vivaistica, al fine di ammettere la commercializzazione dei prodotti d'arredo e complementari all'attività di progettazione e realizzazione di parchi giardini.	9307 d.d. 14/04/2010	Roberto Mattei (Vivai Angelini)	NON PERTINENTE	
21	6	Si chiede di confermare il tracciato della pista ciclo-pedonale di progetto introdotto dalla variante.	9308 d.d. 14/04/2010	n. 24 residenti a Caneve (Via Canale, V.le Rovereto, Via Fitta)	PERTINENTE	p. 35
22	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona della p.f 3286/3 C-C Arco al fine di realizzare un garni.	9309 d.d. 14/04/2010	Paolo Bergamini	NON PERTINENTE	

23	/	Si chiede la modifica della destinazione della p.f 1792 e p.ed 1480 c.c Arco da area agricola di interesse primario e secondario ad area per attrezzature ricettive ed alberghiere al fine di realizzare un gami.	9310 d.d. 14/04/2010	Alessandro e Oskar Baldessari, Santina Malacarne	NON PERTINENTE	
24	/	Si chiede la parziale modifica della destinazione delle particelle p.ed 612/2 e pp.ff 3301/2, 3302/1, 3302/2, 3303, 3304, 3306/1, 3306/2 e 3307 C.C Arco, al fine di creare un parcheggio privato per i mezzi della ditta di trasporto ed una struttura accessoria per autisti ed attrezzi di manutenzione; cessione della restante parte per la realizzazione di un parcheggio pubblico, degli spazi necessari per il potenziamento stradale e messa in sicurezza della parete rocciosa	9311 d.d. 14/04/2010	Luca Sartorelli (Im, Sarca s.r.l.- Sartorelli s.r.l.)	NON PERTINENTE	
25	/	Si chiede il cambio di destinazione della p.f 1310 c.c. Romarzollo da area per parcheggio pubblico ad area a verde privato	9323 d.d. 14/04/2010	Giorgio Casillo (Hotel Gami "Al Frantoio"	NON PERTINENTE	
26	/	Si chiede integrazione delle categorie funzionali IC (aree per attrezzature di interesse comune) ed AS (attrezzature ospedaliere, sanitarie ed assistenziali) previste dall'art 31 con la categoria (sp) area per attrezzature sportive in relazione alla destinazione urbanistica delle pp.ff 470, 471, 472, 473, 475/1 e 475/2 C.C Romarzollo.	9394 d.d. 14/04/2010	Giuseppe Santorum	NON PERTINENTE	
27	/	Si chiede la modifica della destinazione della p.f 815/3 C.C. Romarzollo da area agricola di interesse secondario ad area a verde privato al fine di realizzare un parcheggio funzionale all'attività di ristorazione (Ristorante Belvedere)	9395 d.d. 14/04/2010	Maurizio Santorum	NON PERTINENTE	

28	/	Si chiede la modifica della destinazione delle pp.ff 389/1, 393/4 C.C Oltresarca da area agricola di interesse secondario ad area residenziale ordinaria al fine di realizzare alloggi a canone moderato con disponibilità di cessione suoli per potenziamento stradale e realizzazione di un parcheggio interrato	9396 d.d. 14/04/2010	Anna Maria Massolo	NON PERTINENTE	
29	/	Si chiede la modifica della destinazione delle pp.ff. 1325/2, 1336/1, 1336/2 C.C Romarzollo al fine di realizzare una residenza ordinaria , con la disponibilità di cessione suoli.	9397 d.d. 14/04/2010	Giuseppe Santorum	NON PERTINENTE	
30	/	Si chiede il cambio di destinazione delle pp.edd. 1234, 1235 e delle pp.ff 1531/3,1531/4,1531/9,1531/10,1531/11,1531/13 C.C. Arco da area agricola di interesse secondario ad area residenziale di completamento semiestensivo	9416 d.d. 15/04/2010	Giuseppina Denti (Industria vinicola S. Nazaro s.r.l.)	NON PERTINENTE	
31	/	Si chiede la modifica della destinazione dell'area a verde pubblico della p.f 830/al fine di realizzare una modesta C.C Romarzollo al fine di potervi realizzare una struttura ricettiva con disponibilità a cedere la rimanente 'area destinata a parcheggio pubblico	9433 d.d. 15/04/2010	Mariella Bonomi	NON PERTINENTE	
32	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona delle pp.ff 989/1, 989/2 e p.ed 1197 C.C. Oltresarca al fine di realizzare una residenza ordinaria, con disponibilità di eventuale cessione suoli.	9439 d.d. 15/04/2010	Silvio Bertamini	NON PERTINENTE	
33	/	Si chiede la parziale modifica della destinazione di zona delle pp.ff 570/1, 570/2, 570/3 e 568/1 C.C. Oltresarca, al fine di realizzare una residenza con i.f. complessivo pari a 1,00 mc/mq in cambio della cessione gratuita di parcheggio pubblico, zona sportiva-parco pubblico, viabilità.	9481 d.d. 15/04/2010	Mariella Bonomi	NON PERTINENTE	

34	6	Con riferimento alla variante puntuale n. 6, evidenziazione di alcune criticità connesse alla realizzazione e gestione del tracciato della pista ciclo-pedonale in progetto.	9486 d.d. 15/04/2010	n. 34 residenti a Canee (Via Fitta, V.le Rovereto, Via Provvidenza)	PERTINENTE	p. 36
35	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona della p.f. 320/1 C.c Arco, al fine di realizzare una residenza ordinaria con disponibilità a cedere l'area con destinazione a verde pubblico	9481 d.d. 15/04/2010	Ivo Angeli	NON PERTINENTE	
36	/	Si chiede la parziale modifica della destinazione di zona delle pp.edd.582/1 e 2010 e p.f. 3039/1 C.C. Arco, da area a verde pubblico ad area agricola di interesse secondario al fine di poter realizzare un agritur complementare all'attività dell'azienda agricola con disponibilità a cedere gratuitamente la parte più prossima al fiume Sarca.	9486 d.d. 15/04/2010	n. 34 residenti a Canee (Via Fitta, V.le Rovereto, Via Provvidenza)	NON PERTINENTE	
37	/	Si chiede la modifica della destinazione di zona delle pp.ff. 1296, 1297/1, 1297/2 e 1299 C.C. Oltresarca al fine di realizzare un maneggio con recupero delle volumetrie esistenti (area agricola speciale)	d.d. 15/04/2010	Tatiana Donini	NON PERTINENTE	
38 a	/	A) Si chiede la modifica delle norme di attuazione del piano di lottizzazione n. 9 –San Giorgio con l'aumento dell'altezza massima ammessa nel modo di poter realizzare un piano in più	9615 d.d. 16/04/2010	Arch. Marino Azzolini (Edilarcense Resedil)	NON PERTINENTE	
38 b	1	B) Si chiede di aumentare la percentuale per il cambio di destinazione d'uso ad alloggi per il tempo libero e vacanze di volumi non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge Gilmozzi, dal 30 % al 40%	9615 d.d. 16/04/2010		PERTINENTE	p. 37
39	7	Si chiede di spostare il tracciato di progetto verso nord in modo da non incidere sui terreni agricoli di recente impianto	9592 d.d. 16/04/2010	Mariano Pederzoli	PERTINENTE	p. 39

In breve, l'Amministrazione comunale ha controdedotto le osservazioni pervenute giudicando:

- "**NON PERTINENTI**" quelle non attinenti alla variante n. 10 al P.R.G. di Arco.
- "**PERTINENTI**" quelle attinenti alla variante n. 10 al P.R.G. di Arco e riguardanti nello specifico argomenti in essa trattati.

Le controdeduzioni vengono quindi illustrate nelle schede puntuali riportate di seguito in relazione esclusivamente alle osservazioni catalogate come "PERTINENTI".

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
2 e 4	6864 d.d. 19/03/2010 7794 d.d. 26/03/2010	Paolo Santuliana
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
Si chiede di eliminare il tracciato della pista ciclo-pedonale di progetto in modo da ricalcare il percorso utilizzato attualmente		RESPINTA
CONTRODEDUZIONE		
S evidenzia che, il tracciato proposto con l'osservazione, vista la destinazione carrabile di parte di esso, non risulta idoneo al fine di garantire la sicurezza degli eventuali utenti così come già evidenziato dalla mozione di data 24 giugno 2009, prot. 15383, riguardante la variante 6		

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
21	9308 d.d. 14/04/2010	n. 24 residenti a Caneve (Via Canale, V.le Rovereto, Via Fitta)
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
Si chiede di confermare il tracciato della pista ciclo- pedonale di progetto introdotto dalla variante puntuale n. 6.		ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE		
Si accoglie l'osservazione confermando quanto previsto al punto 6 della variante 10 in oggetto.		

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
34	9486 d.d. 15/04/2010	n. 34 residenti a Caneve (Via Canale, V.le Rovereto, Via Provvidenza)
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
Evidenziazione di alcune criticità connesse alla realizzazione e gestione del tracciato della pista ciclo- pedonale in progetto trattata nella variante puntuale n. 6.		RESPINTA
CONTRODEDUZIONE		
Si prende atto delle criticità segnalate, ma si evidenzia che, il tracciato proposto con l'osservazione, vista la destinazione carrabile di parte di esso, non risulta idoneo al fine di garantire la sicurezza degli eventuali utenti così come già evidenziato dalla mozione di data 24 giugno 2009, prot. 15383 riguardante la variante 6.		

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
38b	9615 d.d. 16/04/2010	Arch. Marino Azzolini (Edilarcense Resedil)
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
In relazione alla variante puntuale n.1 si chiede di aumentare la percentuale per il cambio di destinazione d'uso ad alloggi per il tempo libero e vacanze di volumi non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge Gilmozzi, dal 30 % al 40%		RESPINTA
CONTRODEDUZIONE		
Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3015 di data 30 dicembre 2005, il Comune di Arco è stato individuato nei Comuni di cui all'articolo 18 sexies della L.P. 22/1991 ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Con il provvedimento di cui sopra la Giunta provinciale. ha stabilito il dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto alla residenza ordinaria nella misura massima del 30 % al fine di mantenere l'equilibrio territoriale. Alla luce di quanto sopra pertanto l'osservazione non può essere accolta		

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
39	9592 d.d. 16/04/2010	Mariano Pederzoli
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
Si chiede di spostare il tracciato di progetto verso nord in modo da non incidere sui terreni agricoli di recente impianto in relazione alla variante puntuale n. 7		RESPINTA
CONTRODEDUZIONE		
La traslazione verso nord dello svincolo e del tratto terminale della infrastruttura prevista per il collegamento alla località Patone, deriva da approfondimenti tecnico progettuali condotti dalla Trentino Sviluppo S.p.a. per conto della P.A.T. Il tracciato definito dal P.R.G. vigente risulta in contrasto con quanto definito dagli studi condotti ed approfonditi a livello provinciale che presentano una soluzione che si concilia meglio con la realtà fisica dell'ambito specifico di intervento. Pertanto si ritiene che quanto disposto dalla variante puntuale n. 7 debba essere attuato al fine di non disattendere quanto stabilito dalle indicazioni progettuali fornite a livello provinciale e, quindi, l'osservazione in oggetto non può essere accolta.		

INDICE

PREMESSE.....	p. 1
1 VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PROT. N. S013/2010/340368/18.2.2 MRC (1533N), DI DATA 8 NOVEMBRE 2010.....	p. 3
1.1 Osservazioni del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio contenute nel verbale n.32 di data 26 ottobre 2010.....	p. 4
Osservazione n. 1.....	p. 6
Osservazione n. 2.....	p. 8
Osservazione n. 3.....	p. 9
Osservazione n. 4.....	p. 13
Osservazione n. 5.....	p. 14
Osservazione n. 6.....	p. 16
1.2 CONSIDERAZIONI/PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	p. 18
In materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio e tutela delle acque.....	p. 18
In materia di rispetto del PUP.....	p. 18
In materia di tutela dall'inquinamento acustico.....	p. 19
Relativamente al sistema infrastrutturale del PUP.....	p. 19
Relativamente alla normativa provinciale in materia urbanistica.....	p. 20
2 PARERE DI COMPETENZA DELL'A.P.S.S., PROT. N. 0075862 DI DATA 3 LUGLIO 2009.....	p. 21
Variante puntuale n. 1.....	p. 23
Variante puntuale n. 4.....	p. 24
Variante puntuale n. 5.1.....	p. 25
Variante puntuale n. 5.2.....	p. 26
3 OSSERVAZIONI PERVENUTE DURANTE IL PERIODO DI DEPOSITO.....	p. 27
Osservazioni 2 e 4.....	p. 34
Osservazione 21.....	p. 35
Osservazione 34.....	p. 36
Osservazione 38.b.....	p. 37
Osservazione 39.....	p. 38
INDICE.....	p. 39